



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Isabella Diani	Presidente
dott. Anna Maria Beneduce	Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 13.2.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 3911/2016 R.G. del Ruolo Lavoro

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Quattromini presso il cui studio sito
in Napoli Via Piedigrotta, 30, è elettivamente domiciliato

Appellante – Appellato incidentale

E

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avvocati *[redacted]*, elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest'ultimo, in Napoli, *[redacted]*

APPELLATO – Appellante incidentale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con sentenza numero 6689/2013, confermata dalla Corte d'Appello e passata in giudicato, il Tribunale di Napoli dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato a *[redacted]* dalla datrice di lavoro *[redacted]* e condannava la società alla reintegra della *[redacted]* nel posto di lavoro e al pagamento del danno patito pari alla retribuzioni globale di fatto maturata dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

[redacted] provvedeva a notificare un primo atto di precetto che veniva opposto dalla società innanzi al Tribunale di Napoli. Tale giudizio di opposizione veniva deciso con la sentenza numero 6872/2014 (passata in giudicato anche questa) che accertava che l'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dal *[redacted]* era pari ad euro 3.478,88.

Firmato Da: GIAMMARINO NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1901117368d63b50e07712250cd077 - Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cd4c140fcc0a17cf1ab187e07d3d40
Firmato Da: DIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61e08115330e16b6b6574036925a9c



In seguito a tale sentenza il datore di lavoro con la busta paga di settembre 2014 provvedeva al riconoscimento della somma di euro 129.395,57 e al pagamento della somma di euro 92.523,00 netti.

In seguito a tale pagamento, _____, ritenendo tale adempimento parziale in quanto non coincidente con la somma a lui spettante in virtù della sentenza 6689/2013 provvedeva a notificare un secondo atto di precetto, in data 21 gennaio 2015, per la somma di euro 56.107,49.

Avverso tale atto di precetto, con ricorso depositato l'11 febbraio 2015, la _____ S.r.l., proponeva opposizione.

L'opponente deduceva la illegittimità dell'atto di precetto in quanto basato su una erronea determinazione della somma dovuta:

- l'opposto aveva calcolato la retribuzione globale di fatto in una somma diversa da quella percepita al momento del licenziamento (pari a euro 3317,07 lordi)
- l'opposto non aveva tenuto conto di quanto già corrisposto da essa datrice di lavoro in adempimento della sentenza 6689/2013 e della sentenza 6872/2014, somma da detrarre al lordo da quanto spettante (quindi per l'importo di euro 129.395,57) e non, come aveva fatto l'opposto, al netto (per l'importo di euro 92.523,00).

Con la sentenza numero 5156/2016 il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, stabilendo che l'importo dovuto dalla Ceva logistics Italia nei confronti di _____, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, doveva essere calcolata tenendo conto che l'ultima retribuzione globale di fatto era pari ad euro 3.478,88 e non euro 3.317,07, essendo tale somma determinata con la sentenza n. 6872/2014 passata in giudicato, ma che dall'importo così calcolato andava detratta la somma di euro 129.395,57, ossia l'importo al lordo dovuto dalla datrice di lavoro e riportato nel cedolino di settembre 2014 e non l'importo al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, concretamente percepita dal lavoratore, come fatto dall'opposto.

Avverso tale sentenza proponeva appello _____ censurando la sentenza in quanto erroneamente aveva ritenuto che il datore di lavoro doveva pagare l'importo pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra previa detrazione delle ritenute contributive e fiscali. Chiedeva pertanto il rigetto integrale dell'opposizione con vittoria di spese.

Si costituiva la _____ la quale chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale, censurando la sentenza laddove aveva ritenuto che il risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo doveva calcolarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.478,88 e non sulla retribuzione globale effettivamente percepita dal _____



momento di licenziamento, pari ad euro 3317,07 lordi. Chiedeva pertanto l'accoglimento pieno dell'opposizione formulata in primo grado, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di appello censurava la sentenza di primo grado per i motivi che seguono.

- Con il primo motivo eccepiva la erroneità della sentenza numero 5156/2016 per aver implicitamente ritenuto dimostrato il versamento delle ritenute contributive e fiscali operate sulle retribuzioni arretrate agli enti creditori. La società [redacted] non aveva né allegato né tantomeno provato tale versamento, né poteva ormai più essere ammessa a provarlo non avendone fatto richiesta nel giudizio di primo grado.
- Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza per aver mal interpretato tutta la giurisprudenza di legittimità in materia ed aver ritenuto che dalla somma dovuta in applicazione della sentenza che dichiarava la illegittimità del licenziamento, la società debitrice legittimamente aveva trattenuto le somme a titolo di ritenute fiscali e contributive, versando al lavoratore creditore solo la differenza. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente granitica nello statuire che il datore di lavoro può effettuare le ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, diversamente, quella quota di contributo che sarebbe a carico del lavoratore, resta a carico esclusivo del datore di lavoro. Quanto alle ritenute fiscali la giurisprudenza ormai costante della Cassazione prevede che le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive.

Inoltre i crediti vantati altro non sono che arretrati retributivi liquidati in sentenza, come tali sono assoggettati a tassazione separata, tassazione che interviene tutte le volte in cui un reddito abbia una formazione pluriennale, e non a tassazione mediante ritenuta alla fonte. In tal senso anche l'articolo 17 comma 1 lett. b) del d.p.r. numero 917 del 1986

Con l'appello incidentale la [redacted] censurava la sentenza laddove aveva ritenuto che la retribuzione globale di fatto, sulla scorta della quale determinare la somma spettante a [redacted], fosse pari ad euro 3.478,88. Così stabilendo il giudice non aveva tenuto conto che in seguito alla sentenza sul primo precetto (sentenza conseguente all'opposizione proposta dalla [redacted] proprio per la errata determinazione della retribuzione globale di fatto), nel mese di settembre 2014 vennero avviati dei contatti tra le parti con l'obiettivo di accordarsi sul quantum. La società il 16.9.2014, aveva trasmesso al [redacted] e al suo legale un prospetto dettagliato di quanto a lui spettante, precisando che il pagamento sarebbe avvenuto entro fine mese. Stante il silenzio di controparte, la società, con il cedolino di fine settembre 2014, aveva provveduto al

Firmato Da: GIAMMARINO NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 1901173506535969771229930077 - Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: cd4d140e0cda17d1ab087e0f03abb
Firmato Da: DMANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 61e061115339e1b3d085740d9825ac



pagamento di quanto comunicato con i conteggi del 16 settembre 2014. A fronte di tale pagamento nessuna obiezione o contestazione veniva sollevata dalla controparte. Ritenendo accettato il pagamento, la società si asteneva dall'impugnare la sentenza che rigettava l'opposizione al primo precetto, sentenza che stabiliva quale retribuzione globale di fatto l'importo di euro 3.478,00, ritenendo ormai chiusa la vicenda. Invece, il giorno dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decideva sulla opposizione, notificava il precetto per ottenere il pagamento di quello che riteneva essergli ancora dovuto.

La condotta tenuta dal [redacted] e dal suo avvocato dopo il pagamento deve essere considerato alla stregua di un accordo sulla rideterminazione della somma dovuta a titolo di retribuzione globale di fatto. In sostanza accettando il pagamento della somma indicata nel cedolino di settembre 2014 la controparte aveva prestato acquiescenza a tale pagamento e, necessariamente, alla quantificazione offerta dalla società.

... ..

Quanto al primo motivo di appello, osserva la Corte, che come correttamente evidenziato dall'appellante, la società debitrice con la esibizione del cedolino del mese di settembre del 2014 ha provato di aver effettuato delle ritenute fiscali e previdenziali sulla somma calcolata come dovuta a titolo di retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra (somma tra l'altro, come si vedrà, erroneamente calcolata sulla base di una retribuzione globale di fatto inferiore a quella determinata con la sentenza 6872/2014, passata in giudicato) ma non ha provato (né tantomeno ha mai allegato) di aver provveduto ad effettuare i relativi versamenti agli enti creditori. Quanto al secondo motivo di appello, la Corte condivide le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado.

La giurisprudenza di legittimità con numerose sentenze ha sancito che *“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”*

Ed ancora: *“Il principio sancito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione od adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest'ultimo resta tenuto per l'intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua*



quota, ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede.".

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19790 del 28/09/2011 - Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015).

Tale ricostruzione non è superata dalle argomentazioni della [redacted] srl secondo la quale la giurisprudenza citata dall'appellante riguarda ipotesi in cui il rapporto di lavoro era concluso, dove nel caso di specie invece, in virtù della condanna della società datrice di lavoro alla reintegra, il rapporto prosegue. Invero tale circostanza non è affatto posta a fondamento di alcuna delle decisioni innanzi riportate e del resto è evidente che la somma che la [redacted] è stata condannata a pagare non è perfettamente sovrapponibile alla remunerazione pagata mensilmente in costanza di rapporto di lavoro in costanza di rapporto.

Ugualmente infondata è l'altra argomentazione della datrice di lavoro che, con riguardo alle ritenute previdenziali, ha osservato che essendo il rapporto di lavoro cessato a causa del licenziamento l'ente previdenziale avrebbe rifiutato il pagamento di contributi non sussistendo in quel momento il rapporto di lavoro, per cui la tardività nel pagamento è stata determinata da fatto non imputabile al datore di lavoro. Evidenzia la Corte che, al contrario, la tardività nel pagamento delle ritenute previdenziali è derivata da fatto imputabile al datore di lavoro, infatti, è derivata dal licenziamento illegittimo.

Quanto all'appello incidentale la Corte ritiene tale motivo di censura alla sentenza di primo grado manifestamente infondato. Come già sottolineato dal giudice dell'opposizione in primo grado, la sentenza n. 6872/14 del Tribunale di Napoli, con la quale la retribuzione globale di fatto percepita dal [redacted] al momento del licenziamento veniva fissata in euro 3.478,88, è passata in giudicato, pertanto, su tale quantificazione non è possibile ritornare. Non è condivisibile la ricostruzione operata dalla [redacted] la quale ritiene che l'aver inviato dei conteggi alla controparte, in seguito alla sentenza n. 6872/14 (conteggi nei quali viene utilizzata una retribuzione globale di fatto non coincidente e inferiore rispetto a quella fissata con sentenza), e l'aver accreditato al [redacted] la somma indicata in tali conteggi, stante il silenzio del beneficiario, tale silenzio andava considerato come consenso ad una sorta di transazione o comunque acquiescenza alla quantificazione fatta dalla [redacted].

Ebbene, il silenzio serbato da una parte per assumere il significato di accettazione della condotta dell'altra, nel caso di specie, accettazione della quantificazione del dovuto effettuata dall'altra, deve essere univoco, sicché non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio.

Nel caso di specie la condotta del [redacted] è stata di mero silenzio, di semplice difetto di reazione rispetto a comportamenti totalmente unilaterali della controparte, comportamenti che non



richiedevano per realizzarsi alcuna collaborazione da parte del [redacted]. Pertanto, deve concludersi che tale silenzio, tale difetto di reazione non ha alcun significato. La retribuzione globale di fatto rimane pertanto determinata dalla sentenza n. 6872/14, passata in giudicato, in euro 3.478,88)

In conclusione va accolto l'appello principale e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione a precetto proposta in primo grado dalla [redacted].

Va invece rigettato l'appello incidentale.

La soccombenza integrale della [redacted] comporta la conseguente condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al precetto del 7 gennaio 2015 (notificato il 20.1 2015);

rigetta l'appello incidentale della [redacted].

Condanna la [redacted] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, nonché al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.

Napoli 13.2.2019

Il Consigliere rel.

Nicoletta Giammarino

Il Presidente

Isabella Diani

Firmato Da: GIAMMARINO NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 190117252d5c3c6297712293c9077 - Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c54d140ec0a17c1f1a0087e0703e4b0
Firmato Da: DIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 81e06115339eb0b085740d99c25ae

